

R.G. 2/24



**TRIBUNALE DI RAVENNA**

UFFICIO FALLIMENTI

DECRETO EX ART. 14 *QUINQUIES* L. 27/01/2012, N. 3 SUCC. MODD.

Il G.D. Dott. A. Farolfi,

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione del patrimonio da parte del debitore sovra indebitato non fallibile societ...

s.n.c., con sede in Ravenna, loc. ...

che successivamente sono pervenute analoghe istanze da parte di:

rilevato che i tre fascicoli debbono essere riuniti; infatti sussiste indubbiamente una connessione relativa all'indebitamento – posta la responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili rispetto ad i debiti sociali – nonché ragioni di opportunità relative alla fase esecutiva della liquidazione: è stato nominato nei 3 procedimenti un unico gestore; la società risulta da tempo inattiva e senza componenti positive destinabili ai creditori, che conseguentemente troveranno soddisfazione unicamente sul patrimonio personale dei due soci; inoltre i sigg.ri ... sono comproprietari al 50% indiviso di un unico immobile che converrà sicuramente mettere in vendita unitariamente ripartendo il ricavato, al netto delle spese prededuttive, sulle due masse personali dei soci/comproprietari;

del resto il novellato art. 7 bis della L. 3/2012 (così come introdotto dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) consente che “Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per

assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo” e tale principio appare applicabile anche alla presente fattispecie nella quale, ferma la natura di “familiari” delle due persone fisiche ricorrenti in quanto anche se non conviventi presentano un sovraindebitamento di “origine comune” nel senso richiesto dalla nuova disposizione, vede analogo procedimento proposto nei confronti di una piccola società “sotto soglia” che parimenti presenta indebitamento comune (anzi necessariamente comune ex art. 2304 c.c.) e non ha beni da liquidare o crediti da riscuotere, sussistendo perciò una esigenza di necessario coordinamento con le altre due procedure che, nel caso di specie – ferma la distinzione delle masse attive e passive – può perseguirsi con la riunione delle procedure avanti al giudice per primo adito; rilevato che, dalla documentazione presentata e dalla relazione prodotta dall’OCC – ferma ogni necessaria ed ulteriore verifica - gli istanti non risultano assoggettabili a procedura concorsuale né hanno fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedure previste dalla L. 3/2012 e succ. modd.; ritenuto che pur a fronte della recentissima introduzione all’art. 14 ter L. 3/2012 – a far tempo dal 25/12/2020 - di un nuovo ultimo comma, secondo cui *“Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”* allo stato risulti necessaria la proposizione da parte dell’interessato socio illimitatamente responsabile di una propria procedura di liquidazione, quantomeno per la parte di debiti avente natura personale; infatti, a differenza di quanto sarà previsto nel futuro Codice della crisi di impresa, allo stato le procedure di sovraindebitamento sono attivabili soltanto su istanza del debitore e manca nell’art. 14 ter citato un rinvio alle disposizioni della legge fallimentare in tema di estensione del fallimento (attuali artt. 147 ss. l.f. futuri artt. 256 e ss. CCI); verificata altresì, sulla scorta della predetta documentazione, l’assenza di atti di frode e di atti di disposizione patrimoniale relativi a beni immobili o mobili registrati nell’ultimo quinquennio, nonché il giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione stessa espresso dall’OCC; letta la documentazione allegata alla relazione del gestore; ricordato che l’effetto esdebitativo non consegue automaticamente all’adempimento della presente procedura (a differenza di quanto previsto per il caso di accordo del debitore non fallibile sovra indebitato e del piano del

consumatore) ma discende da un futuro, eventuale ed autonomo procedimento di cui all'art. 14 *terdecies* L. 3/2012, in larga misura assimilabile al procedimento di esdebitazione di cui all'art. 142 e ss. l.f. e che in tale sede i creditori non integralmente soddisfatti saranno chiamati ad interloquire; rilevato che anche sotto questo profilo pertanto si manifesta la differenza fra l'attuale riforma delle procedure di sovraindebitamento (disposta con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) rispetto allo scenario previsto dal Codice della crisi, allo stato destinato ad entrare in vigore soltanto il prossimo 1° settembre; ricordato altresì che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento (oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata) tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, salvo quanto precisato in dispositivo per gli attuali redditi dei ricorrenti.

OMISSIS

#### **DISPONE**

In via preliminare, la riunione del procedimento n. r.g. 4/21 relativo al sig. \_\_\_\_\_ e del procedimento r.g. 3/21 a carico di \_\_\_\_\_ al fascicolo r.g. 2/21 relativo a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

#### **DICHIARA**

Aperto il procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012 a carico dei predetti soggetti;

2

### NOMINA

Quale liquidatore la rag. IDA MAZZONI di Ravenna, che ne ha dato la disponibilità;

### MANDA

Al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. disponendo che lo stesso depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo, segnalando a tale riguardo eventuali contestazioni non superabili, che saranno risolte in contraddittorio dal G.D.; il liquidatore provvederà altresì a predisporre un programma di liquidazione nel quale verificherà altresì le eventuali azioni proponibili alla luce del novellato art. 14 decies L. 3/2012 ed a relazionare in seguito semestralmente sul suo adempimento;

### DISPONE

- Che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul sito internet di questo Tribunale (o su altro sito a questo telematicamente collegato, utilizzato per la pubblicità relativa alle vendite coattive); per la società il decreto sarà altresì iscritto nei registri tenuti dalla locale Camera di Commercio;
- Che sino al momento dell'eventuale omologazione (*rectius* decreto di chiusura della procedura) non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, cautelari né acquistati diritti di prelazione, salvo che il liquidatore si avvalga della facoltà di subentro cui all'art. 14 novies co. 2 ult. periodo;
- Che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili coinvolti dalla liquidazione;
- Dispone che ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 ter co. 6 lett. b) non siano compresi nella liquidazione la parte di trattamento stipendiale e

~~OMISSIS~~

),  
pertanto versare dette somme mensilmente a favore della procedura; in caso di mancato spontaneo adempimento il liquidatore è sin da ora


autorizzato a notificare al datore di lavoro e ad ogni altro soggetto creditore il presente decreto al fine di conseguire l'accredito diretto di detto importo sul conto corrente aperto per lo svolgimento della presente procedura, ovvero ottenere coattivamente l'apprensione di tali somme.

- Si comunichi al professionista nominato.

Ravenna, 3 marzo 2021

Il Giudice Delegato

Dott. *Alessandro Farolfi*



*[Faint, illegible text and a large handwritten mark]*